

MASSIMA

Cassazione penale sez. VI - 30/09/2020, n. 28774

Mancato versamento dell'assegno all'ex coniuge : il giudice deve valutare se l'omissione esprime la volontà di sottrarsi all'obbligo

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'[art. 570, comma 1, c.p.](#), in caso di omesso versamento dell'assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non deve accertare l'esistenza di uno stato di bisogno dell'avente diritto o di una situazione di impossidenza dell'altro coniuge, ma deve verificare se tale inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e non esprima, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2020, 19 ottobre

MASSIMA

Cassazione penale sez. VI - 01/07/2020, n. 22523

La particolare tenuità del fatto non si applica al reato di violazione degli obblighi familiari in caso di reiterate omissioni

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui alla [l. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3](#), in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figli minori, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2020, 28 luglio

DeJure
BANCHE DATI EDITORIALI GFL

MASSIMA

Corte appello sez. I - Cagliari, 03/02/2020, n. 84

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: la condotta va apprezzata nel rapporto tra l'avente diritto e il soggetto obbligato, rimanendo irrilevante l'intervento di terzi.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene, ciò in quanto lo stato di bisogno deve essere apprezzato nel rapporto tra la persona che deve essere assistita e il soggetto obbligato, con l'effetto che il reato non è escluso dal fatto che altri, coobbligato od obbligato in via sussidiaria, si sostituisca all'inerzia del soggetto obbligato a prestare i mezzi di sussistenza.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2020

DeJure
BANCHE DATI EDITORIALI GFL

MASSIMA

Cassazione penale sez. VI - 30/01/2020, n. 5237

L'omesso versamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile anche in mancanza di pronuncia giudiziale di separazione

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'omesso versamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile anche in mancanza di un valido provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l'obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna dell'imputato con la quale si era ritenuto irrilevante che il provvedimento che disciplinava l'assegno di mantenimento fosse stato dichiarato nullo per un difetto di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio).

Fonte:

CED Cass. pen. 2020

DeJure
BANCHE DATI EDITORIALI GFL

MASSIMA

Cassazione penale sez. VI - 28/01/2020, n. 5774

La particolare tenuità del fatto è applicabile al reato di violazione degli obblighi familiari

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'[art. 131-bis c.p.](#) è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di non punibilità in presenza di inadempimento di ventiquattro mensilità su trentotto delle somme da corrispondere al coniuge separato).

Fonte:

CED Cass. pen. 2020

DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

MASSIMA

Cassazione penale sez. VI - 21/01/2020, n. 12684

Condanna per il genitore che non versa il mantenimento per il figlio minore anche se vi provvede l'altro coniuge

Lo stato di bisogno dei figli minori, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; il reato di cui all'[art. 570, comma secondo, cod. pen.](#), pertanto, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2020, 23 aprile

